



COMUNE DI CORATO

Città Metropolitana di Bari

Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS

*(Adeguato allo schema adottato dalla G.R. n. 965 del 13.06.2017 in conformità alle
previsioni della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.)*



(L. R. Puglia n. 20 del 7 ottobre 2009 ss.mm.ii. e L. R. Puglia n. 44 del 14.12.2012 ss.mm.ii.)

Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario..... | 1 |
| Articolo 1 - Costituzione | 2 |
| Articolo 2 - Competenze..... | 2 |
| Articolo 3 - Composizione | 3 |
| Articolo 4 - Nomina, durata e compensi | 5 |
| Articolo 5 - Casi di incompatibilità | 6 |
| Articolo 6 - Casi di decadenza..... | 7 |
| Articolo 7 - Convocazione e funzionamento | 7 |
| Articolo 8 - Attribuzioni e termini per l'espressione del parere | 8 |
| Articolo 9 - Criteri di valutazione | 9 |
| Articolo 10 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune..... | 9 |
| Articolo 11 - Disposizioni finali..... | 10 |

Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS (di seguito denominata per brevità “Commissione”) ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (di seguito denominato per brevità “Codice”) e dell'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, come modificato dalla legge regionale 10 aprile 2015, n. 19 e dalla legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, nonché dell'art. 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e integrata dal R.R. n. 18/2013, con la presenza di un archeologo in base a quanto disposto all'art. 8 comma 2 lettera d) della L.R. Puglia n. 17 del 25 giugno 2013.

2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Corato.

3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, come modificato in ultimo dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, le funzioni in materia paesaggistica, delegate al comune di Corato con apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2754 del 14.12.2010, sono esercitate dall'ufficio competente in materia di ambiente e paesaggio di questo Ente.

Articolo 2 - Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e dall'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii. La Commissione esprime, nei termini indicati dal presente regolamento, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. La Commissione, inoltre, si pronuncia sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tutela paesaggistica e di Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 8 e 9, della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii.

2. La valutazione della commissione in ordine ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. ha natura vincolante per l'autorità competente.

3. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere amministrative ed urbanistico-edilizio.

4. La Commissione, inoltre, può:

- a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- c) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (ad esempio documentazione grafica, fotografica, rendering ed altre tecniche di rappresentazione idonee allo scopo), limitatamente agli aspetti paesaggistici.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico – consultivo istituito ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 7/10/2009, n. 20.

2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno triennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.

3. La Commissione è composta da cinque componenti selezionati dall'ente a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti e sarà costituita da quattro componenti in possesso di diploma di laurea attinente alle seguenti discipline:

- a. **un componente** esperto nelle discipline dell'ingegneria e/o dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 20/09 e ss.mm.ii., con particolare, pluriennale e qualificata esperienza (almeno triennale) nella tutela del paesaggio (Deliberazione di G.R. n. 2273/2009), in possesso di specializzazione universitaria quale la laurea specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio, pianificazione urbanistica o laurea equipollente. Specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa in materia di valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di progetti, piani e programmi, ed esperienza almeno triennale, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 44 del 14.12.2012 e s.m.i.
- b. **un componente** esperto nelle discipline delle scienze della terra, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza (almeno triennale) nella tutela del paesaggio e nelle materie inerenti alla geologia e geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze geologiche o laurea equipollente;

- c. **un componente** esperto nelle discipline agrarie e forestali, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza (almeno triennale) nella tutela del paesaggio e nelle discipline agricole e forestali, botanica ed ecologia in possesso della Laurea in scienze agrarie, forestali ed ambientali o equipollente.
- d. **un componente** con il profilo professionale previsto dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013 con possesso della Laurea specialistica in Archeologia o laurea equipollente, con esperienza almeno triennale nelle materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell'arte, alla archeologia ed alla storia del territorio;

nonché da:

- a. **un componente** privo di titolo universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali e sia iscritta ad un albo professionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20, come modificato dalla L.R. no 19 del 10 aprile 2015 e dalla (art. 2, lettera c) L.R. 26.10.2016 n. 28.

4. I componenti sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che abbiano maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche discipline in precedenza elencate, con esclusione dei professionisti che abbiano già svolto il ruolo di componente della Commissione Locale per il Paesaggio precedente.

5. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

6. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:

- a. verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
- b. richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
- c. verificare la conformità/compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;

- d. mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno quattro giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
- e. partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;
- f. trasmettere, nei casi previsti, alla "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari" la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- g. comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.;
- h. curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

7. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del Settore III per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Articolo 4 - Nomina, durata e compensi

1. Alla selezione dei componenti della Commissione si procederà mediante pubblicazione di apposito avviso, sul sito del comune per trenta giorni consecutivi. L'individuazione dei componenti avverrà mediante verifica del possesso dei requisiti richiesti attinenti alle competenze specificate al precedente articolo, da effettuarsi mediante analisi delle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione e nel curriculum. La Commissione dura in carica 3 anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta consecutiva.

2. La Commissione è nominata con determinazione del dirigente del settore in cui è incardinato il Servizio Ambiente e Paesaggio. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3. La determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune www.comune.corato.ba.it.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, così come modificato dalla L.R. n. 20/2009, dovrà essere trasmesso alla Regione Puglia, attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it, copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del Responsabile del Procedimento e del dirigente dell'ufficio competente a cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità si procederà secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, comma 11.

5. Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali strategiche.

6. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e dall'art. 51 c.p.c.

7. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

8. Ai componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è corrisposto, direttamente dal Comune di Corato, un rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza, quantificato forfetariamente in € 80,00= per ogni seduta della Commissione e per ciascun partecipante.

9. In caso di rinuncia o dimissioni si procederà alla sostituzione dei membri rinunciatari o dimissionari attingendo:

- a. dalle graduatorie dell'Avviso Pubblico per la nomina della nuova CLP;
- b. da un elenco di esperti se costituito presso l'ente;
- c. mediante un nuovo e specifico avviso pubblico.

Articolo 5 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico – edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione Comunale, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

Articolo 6 - Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della Commissione determina a sua volta la decadenza della condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente del Settore in cui è incardinato il Servizio Ambiente e Paesaggio, che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
4. In caso di decadenza si procederà analogamente a quanto previsto al comma 9 dell'art. 4 del presente regolamento ovvero alla loro sostituzione attingendo:
 - a. dalle graduatorie dell'Avviso Pubblico per la nomina della nuova CLP;
 - b. da un elenco di esperti se costituito presso l'ente;
 - c. a seguito di uno specifico avviso pubblico.

Articolo 7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata in via ordinaria dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. La convocazione della Commissione può avvenire per auto-convocazione da riportarsi sul verbale dell'ultima seduta.
2. La commissione si potrà riunire in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, con almeno 48 ore di anticipo su richiesta del RUP e/o del dirigente dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per comprovate ragioni di necessità e urgenza. Hanno comunque priorità le pratiche relative a:
 - esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;
 - varianti in corso d'opera.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, preferibilmente in formato digitale.
4. La Commissione deve sempre motivare in maniera adeguata l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

5. Ad esclusione dei casi di cui al precedente comma 2, la commissione nell'esame dei progetti rispetterà l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
6. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
7. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale.
8. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
9. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non anche alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
10. È facoltà della Commissione per il paesaggio eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.
11. Nei casi in cui i singoli membri della commissione abbiano parere discordante sulla decisione finale, si procederà per votazione, ove ogni membro della Commissione esprimerà un voto. In caso di parità, il solo membro con funzioni di presidente potrà esprimere un secondo voto.

Articolo 8 - Attribuzioni e termini per l'espressione del parere

1. La Commissione, in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione della formale richiesta, è tenuta ad esprimere il proprio parere obbligatorio e non vincolante in relazione ai procedimenti in materia di Paesaggio:

- a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al D.P.R. 13/2/2017, n. 31.

2. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e

seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- a) separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
- c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

3. La Commissione esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. diversi da quelli di competenza della Regione o della Città Metropolitana, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni sulle istanze presentate determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9 - Criteri di valutazione

1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.

2. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.

Articolo 10 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. La Commissione può richiedere agli Uffici comunali competenti chiarimenti scritti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente normativa e strumentazione urbanistica.

2. Ciascun commissario può prendere visione di tutti i documenti in possesso degli uffici comunali utili ai fini dell'espressione dei pareri. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata per iscritto al Dirigente competente.

3. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal comune in caso di sedute in presenza.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, del parere di compatibilità paesaggistica e per le pratiche VAS e/o verifica di assoggettabilità, il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, così come definito con apposita delibera da emanarsi a cura della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 36 della L.R. Puglia n. 19 del 31.12.2010 che ha integrato la Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 e s.m.i (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà all'indizione del nuovo avviso per la costituzione della commissione locale per il paesaggio, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute in precedenti atti o regolamenti, contrari a quelle racchiuse nelle presenti norme o con esse incompatibili.